



A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI

STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

## Sommario

TITOLO 1 – BREVE RIEPILOGO NORMATIVO.....	1
TITOLO 2 – LE SANZIONI APPLICATE PER CHI NON RISPETTA L’ADEMPIMENTO .....	2
TITOLO 3 – LA MODALITÀ OPERATIVA PER CHI AFFIDO L’ADEMPIMENTO AL NOSTRO STUDIO .....	2
TITOLO 4– COME DELEGARE LO STUDIO PER L’ADEMPIMENTO .....	2

**ENTRO IL 31 MARZO L’OBBLIGO DI COMUNICAZIONE TELEMATICA ALL’INAIL DEL RLS AZIENDALE  
(Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale) ALL’INAIL.**

### TITOLO 1 – Breve riepilogo normativo

Le elezioni o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo per il datore di lavoro ma una facoltà dei lavoratori. Qualora i lavoratori non esercitassero tale facoltà dovrà però essere nominato un RLST (Rappresentante Territoriale) messo a disposizione dalle Organizzazioni Sindacali Territoriali o dalle Associazioni di Categoria settoriali del territorio di appartenenza. Qualora all’interno delle Aziende venisse designato un RLS Aziendale il Datore di Lavoro deve effettuare la comunicazione all’Inail attraverso il canale telematico. Entro il 31 marzo di ogni anno scade il termine per ottemperare all’obbligo della dichiarazione all’Inail del nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (non del Rappresentante Territoriale) **nel caso della prima nomina**. Il datore di lavoro o dirigente delegato che ha già ottemperato non deve effettuare altra comunicazione, se non nel caso in cui siano intervenute variazioni di nomine o designazioni. Successive comunicazioni, quindi, dovranno essere effettuate **solo** nel caso di nuove nomine o designazioni RLS differenti o nuovi rispetto a quelli già segnalati. Il servizio fax per l’adempimento è soppresso, restano la procedura online o, in caso eccezionale, la Pec.

Riepilogando, il datore di lavoro o il dirigente designato, di qualsiasi settore privato o pubblico, hanno quindi l’obbligo di comunicazione all’Inail il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS):

- in occasione di prima elezione o designazione (al 31 marzo e relativamente alla nomina avvenuta entro il 31 dicembre dell’anno precedente);
- in caso di variazioni a seguito di nuove nomine e/o designazioni, ossia solo nel caso in cui dovesse essere nominato o designato RLS differente da quello segnalato.

[Torna all'indice](#)



## TITOLO 2 – le sanzioni applicate per chi non rispetta l'adempimento

L'art.55 del Decreto legislativo n. 81/2008, così come modificato dall'art. 32 del Decreto legislativo n.106/2009: "Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente" prevede, in caso di violazione dell'art. 18 comma 1, lettera aa) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall'art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50,00 a 300,00

[Torna all'indice](#)

## TITOLO 3 – la modalità operativa per chi affido l'adempimento al nostro studio

Poiché da quest'anno l'obbligo di trasmissione della comunicazione **può avvenire esclusivamente per mezzo del canale telematico attraverso il portale Inail per cui si deve essere in possesso delle credenziali** (le stesse valide per effettuare le denunce di infortunio on line) e solo in casi eccezionali, non identificati però nelle indicazioni normative, attraverso la PEC dell'Istituto, il nostro Studio si mette a disposizione dei Clienti non in possesso delle credenziali di accesso al portale Inail essendo già **delegato** attraverso autorizzazione dell'Istituto e del Ministero del Lavoro. L'adempimento non sarà fatturato al Cliente qualora ci permetterà di effettuare la comunicazione nei termini e nelle modalità sotto indicate.

[Torna all'indice](#)

## TITOLO 4– Come delegare lo studio per l'adempimento

Gentile Cliente, come evidenziato precedentemente, il nostro Studio si mette a disposizione per assolvere l'adempimento in scadenza il prossimo 31 marzo 2014 . La preghiamo quindi gentilmente di ritrasmettere la Delega sotto riportata debitamente compilata **entro il 20 marzo 2014** all'operatore di riferimento. **Anche qualora** voglia adempiere autonomamente a tale obbligo, qualora dovuto, la preghiamo gentilmente di inviarci copia della comunicazione inviata per l'aggiornamento dei nostri archivi.



Con la presente il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante/ Dirigente delegato della Società \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_,

### DELEGA

Lo Studio Negri e Associati, nella persona del proprio delegato responsabile CDL Bernardo Mario, ad effettuare la comunicazione obbligatoria di cui all'art. 18 comma 1, lettera a) del Decreto legislativo n. 81/2008, nel testo modificato dall'art. 13 lettera f) dal Decreto legislativo n. 106/2009, in scadenza il prossimo 31 marzo.

Pertanto comunica che:

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale è il :

Sig./sig.ra \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

Nominato il \_\_\_\_\_.

In alternativa comunica che

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale non è stato nominato pertanto provvederò ad aderire al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale designato per il settore

\_\_\_\_\_

Inserire il settore di appartenenza, es. Industria, artigianato o commercio.

[Torna all'indice](#)